



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Segreteria

1078
05/05/14
19/05/14
G

Via Savoia n.167 – Pal. La Porta
Tel 0923 621211 Fax 0923 621205
CF 80002000810
E – Mail: segresanvito.tp@libero.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 24.04.2014

OGGETTO: Modifica Regolamento tassa di soggiorno.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 17.00, nella sala delle adunanze del Comune di San Vito Lo Capo, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
Napoli M. Stella Antonina	X		Battaglia Vito Giuseppe	X	
Castiglione Anna	X		Galante Francesco	X	
Campo Gioacchino	X		Poma Mattia Letizia	X	
Valenza Elena	X		Parrinello Giuseppa		X
Pellegrino Francesco	X		Fragapane Christina Maria		X
Ruggirello Diego	X		Catanese Giuseppe	X	
Bontumasi Paolo		X	Barretta Marianna	X	
La Sala Alba	X				

PRESENTI 12

ASSENTI 3

Con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Teresa la Grassa

Assume la presidenza il Dott. Gioacchino Campo

Scrutatori nominati i - Castiglione Anna – Catanese Giuseppe – Pellegrino Francesco

Il Funzionario responsabile sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Modifica al regolamento sull'imposta di soggiorno**

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

VISTA la delibera di C.C. n. 22 del 29/06/2011 che ha introdotto il tributo denominato "imposta di soggiorno" e la delibera di C.C. n.23 del 29/06/2011 che ha approvato il regolamento comunale sull'imposta di soggiorno;

VISTE le successive delibere di C.C. n. 32 del 09/08/2011, n. 22 del 18/10/2013 con le quali sono state apportate modifiche al testo del sopra citato regolamento e in ultimo la delibera di C.C. n.12 del 27/02/2014 la quale ha esteso il periodo di applicazione dell'imposta ed introdotto l'utilizzo di appositi bollettari predisposti dall'Ente;

CONSIDERATO che i gestori delle strutture ricettive come definiti dall'art 2bis del regolamento devono comunicare all'ufficio tributi del Comune il numero di coloro che hanno pernottato presso le loro strutture entro il quindici del mese successivo al bimestre di riferimento;

RITENUTO, pertanto, che i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno devono essere effettuati entro il quindici del mese successivo al bimestre di riferimento ovvero entro il 15/06, il 15/08, il 15/10 ed il 15/12 date che coincidono con le scadenze della predetta comunicazione;

CONSIDERATO che alcuni gestori delle strutture ricettive utilizzano software gestionali in grado di gestire in modo automatizzato l'emissione delle ricevute d'incasso dell'imposta di soggiorno così come elaborata dall'Ente e di trasmetterne telematicamente i dati contenuti all'Ente;

RITENUTO, opportuno incentivare l'utilizzo di procedure automatizzate e pertanto di riconoscere ai gestori delle strutture ricettive la facoltà di adeguare i propri software gestionali per l'emissione automatizzata delle ricevute d'incasso dell'imposta di soggiorno e la trasmissione telematica dei dati in esse contenute secondo le prescrizioni dell'Ente in alternativa all'utilizzo dei bollettari cartacei;

ATTESO CHE, per l'anno 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è differito al 30/04/2014;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO CHE la presente deliberazione dovrà essere pubblicata nel sito informatico www.finanze.it;

Per i motivi in premessa citati;

PROPONE

DI APPORTARE al regolamento sull'imposta di soggiorno la seguente modifica:

- Sostituzione del comma 2 dell'art. 7 denominato "versamenti" che nel nuovo testo recita : **"Il gestore della struttura ricettiva, come definiti dall'art. 2bis effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il quindicesimo del mese successivo al bimestre di riferimento e cioè entro il 15/06, il 15/08, il 15/10, il 15/12, a mezzo bonifico bancario in favore del Comune di San Vito Lo Capo specificandone il periodo di riferimento ed il numero delle relative presenze"**.
- Introduzione del comma 4 all'art 6 denominato "obblighi di comunicazione" che statuisce: **"E' facoltà dei gestori delle strutture ricettive che utilizzano software gestionali adeguare a proprie spese gli stessi al tracciato record fornito dal Comune in modo da potere emettere in modo automatizzato al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno apposita ricevuta d'incasso equivalente a quella contenuta negli appositi bollettari cartacei predisposti dal Comune. I dati contenuti nella ricevuta elaborata dal software gestionale dovranno essere trasmessi telematicamente all'ente con le stesse scadenze previste per la consegna dei bollettari cartacei. È obbligo dei gestori che si avvalgono della facoltà di utilizzare la ricevuta automatizzata di darne preventiva comunicazione scritta all'Ente."**

DI APPROVARE, conseguentemente, l'allegata bozza di regolamento riportante le modifiche sopra riportate;



Il Responsabile del Servizio
Dott. Maurizio Milletto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi della L.R. 30/2000:

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Maurizio Milletto

Il Presidente

Dopo aver proceduto alla lettura della proposta avanzata da parte del Responsabile del Servizio, lo stesso cede la parola al dott. Militello che relaziona in merito.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ruggirello il quale chiarisce che la proposta di modifica si è resa necessaria da parte dell'Amministrazione a seguito di segnalazioni avanzate da parte di operatori turistici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

UDITI gli interventi;

VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta:

DELIBERA

DI APPORTARE al regolamento sull'imposta di soggiorno la seguente modifica:

- **Sostituzione del comma 2 dell'art. 7 denominato "versamenti" che nel nuovo testo recita : "Il gestore della struttura ricettiva, come definiti dall'art. 2bis effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il quindici del mese successivo al bimestre di riferimento e cioè entro il 15/06, il 15/08, il 15/10, il 15/12, a mezzo bonifico bancario in favore del Comune di San Vito Lo Capo specificandone il periodo di riferimento ed il numero delle relative presenze".**

- **Introduzione del comma 4 all'art 6 denominato "obblighi di comunicazione" che statuisce: "E' facoltà dei gestori delle strutture ricettive che utilizzano software gestionali adeguare a proprie spese gli stessi al tracciato record fornito dal Comune in modo da potere emettere in modo automatizzato al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno apposita ricevuta d'incasso equivalente a quella contenuta negli appositi bollettari cartacei predisposti dal Comune. I dati contenuti nella ricevuta elaborata dal software gestionale dovranno essere trasmessi telematicamente all'ente con le stesse scadenze previste per la consegna dei bollettari cartacei. È obbligo dei gestori che si avvalgono della facoltà di utilizzare la ricevuta automatizzata di darne preventiva comunicazione scritta all'Ente.**

DI APPROVARE, conseguentemente, l'allegata bozza di regolamento riportante le modifiche sopra riportate;

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO NEL COMUNE
DI SAN VITO LO CAPO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 22 DEL 29.06.2011

MODIFICATO ED INTEGRATO:

CON DELIBERA DEL C.C. N° 32 DEL 09.08.2011;

CON DELIBERA DEL C. C. N. 22 DEL 18.10.2013;

CON DELIBERA DEL C.C. N. 12 DEL 27.02.2014;

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismo, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di San Vito Lo Capo.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di San Vito Lo Capo.

Articolo 2 bis

Definizioni

1. Per gestore delle strutture ricettive si intendono tutti coloro i quali gestiscono a qualsiasi titolo le strutture di cui all'art. 1"

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.
2. I proprietari di immobili che pagano l'ICI al Comune di San Vito lo Capo;
3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall'art. 1;
4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
5. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
6. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;

7. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di San Vito lo Capo e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;
- Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

Articolo 4

Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/04 al 30/11 di ogni anno.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è pari al € 0,50 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune il numero di coloro che hanno pernottato nonché il relativo periodo di permanenza entro il quindici del mese successivo al bimestre di riferimento. Pertanto le comunicazioni riepilogative sono da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il 15/10 ed il 15/12. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune o in maniera telematica utilizzando l'apposito software, entro 48 ore dall'arrivo del turista, restando obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il 15/10 ed il 15/12".
2. I Gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare negli stessi termini previsti dal capoverso precedente le generalità dei contribuenti che hanno omesso di versare il tributo. La comunicazione delle generalità dei contribuenti evasori può avvenire anche

senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'articolo 24, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 196/2003.

3. I gestori di strutture ricettive, al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno sono obbligati ad emettere apposita ricevuta utilizzando gli appositi bollettari predisposti dal Comune. I predetti bollettari dovranno essere ritirati presso l'ufficio competente e restituiti non appena esauriti e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. **E' facoltà dei gestori delle strutture ricettive che utilizzano software gestionali adeguare a proprie spese gli stessi al tracciato record fornito dal Comune in modo da potere emettere in modo automatizzato al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno apposita ricevuta d'incasso equivalente a quella contenuta negli appositi bollettari cartacei predisposti dal Comune. I dati contenuti nella ricevuta elaborata dal software gestionale dovranno essere trasmessi telematicamente all'ente con le stesse scadenze previste per la consegna dei bollettari cartacei. È obbligo dei gestori che si avvalgono della facoltà di utilizzare la ricevuta automatizzata di darne preventiva comunicazione scritta all'Ente.**

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. **Il gestore della struttura ricettiva, come definiti dall'art. 2bis effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il quindici del mese successivo al bimestre di riferimento e cioè entro il 15/06, il 15/08, il 15/10, il 15/12, a mezzo bonifico bancario in favore del Comune di San Vito Lo Capo specificandone il periodo di riferimento ed il numero delle relative presenze.**

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei

- soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere compiuti dal gestore delle strutture ricettive entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L.g.s. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.
4. La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica al gestore delle strutture ricettive per tutte le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Articolo 9 bis

Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

1. Con delibera di Giunta comunale l'Ente designa un Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo, al quale è demandata la competenza ad emettere il processo verbale di constatazione e l'Ordinanza – Ingiunzione previsti dal capoverso precedente. Il Funzionario responsabile per l'applicazione del tributo appone altresì il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. Al Responsabile di cui al comma precedente i contribuenti possono presentare, anche mediante posta elettronica certificata, richiesta di riesame degli atti in autotutela.

3. La nomina del Funzionario Responsabile del Tributo viene comunicata al Ministero delle Finanze.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l'anno 2011, si applicano a decorrere dal 1° agosto.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del imposta di soggiorno di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 31 ottobre 2011.

3. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

